

ISPETTORATO DEL LAVORO
CASSAZIONE PENALE, N. 45068/2003 (SENTENZA)

Lavoro - richiesta di notizie da parte dell'ispettorato del lavoro - Omessa risposta - Reato - Richiesta specifica - Sussistenza del reato

Lavoro - Richiesta di notizie da parte dell'ispettorato del lavoro - Omessa risposta - Reato permanente

Commette il reato di cui all'art. 4, legge 22 luglio 1961 n. 628 il datore di lavoro che non ottemperi alla richiesta rivoltagli dall'ispettorato del lavoro di esibire entro un determinato termine la documentazione relativa all'attività lavorativa dei suoi dipendenti per i cinque anni pregressi, trattando di richiesta non generica, ma specifica e soprattutto strumentale rispetto ai compiti di vigilanza e controllo del menzionato Ispettorato.

Qualora in violazione dell'art. 4, legge 22 luglio 1961 n. 628 il datore di lavoro non adempia alla richiesta di notizie rivoltagli dall'ispettorato del lavoro, sussiste un reato permanente, che cessa o con l'osservanza della disposizione o con il decreto penale di condanna o con la sentenza di primo grado.